



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 27.12.2018, ore 18.00

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina		X	
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian	X		
Cavallar Veronica	X		
Fantelli Alessandro	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Leiva Costanzi Maurizio		X	
Menghini Romedio	X		
Nardelli Catia	X		
Ghirardini Alessandra	X		
Ravelli Carlo		X	
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Bisoffi Gabriele e Largaiolli Alessandro

Pt. 2 Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 235 dd. 7.12.2018 relativa a “variazione di Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 235 dd. 7.12.2018, esecutiva a termini di legge, ha proceduto ad assumere il provvedimento di variazione di bilancio per poter ottemperare e rendere eseguibili le operazioni in essa esposte;

riconosciuti ed accolti i motivi d'urgenza e di pratica opportunità adottati dalla Giunta Comunale nell'approvazione dell'atto deliberativo assunto con poteri del Consiglio;

visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e , il quale sancisce che tali deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza e devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sommariamente sopra esposte, ratificare la deliberazione giuntale in argomento;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 2 (Bisoffi Gabriele e Cavallar Mirco Cristian) , contrari n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di ratificare, come ratifica e per i motivi in premessa esposti, la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 dd. 7.12.2018, esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: "variazione di bilancio esercizio finanziario 2018";

Pt. 3

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle Partecipazioni societarie possedute.

Premessa

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel nostro contesto territoriale (TN), in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la **Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19** ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria. E' opportuno chiarire che per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 10 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione. In base al comma 3 bis 1 quindi il Comune deve prevedere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione quando ricorrono i seguenti presupposti ovvero partecipa in:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro e per le società controllate dal Comune superiore a euro 250.000 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società. (*“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”*) Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 **“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.”** Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**. Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente: **“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

- **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- **autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente** o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopradelineate ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: *“La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato.”* Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta. Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 1757. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione trasparente”. Preme sottolineare sin da subito che a partire dal 1.1.2016 (data di fusione dei Comuni di Monclassico e Dimaro in COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) non è intervenuto finanziariamente a sostegno delle società partecipate e per l'esattezza non ha aderito a nuove società, non ha sottoscritto apporti di capitale e non ha effettuato ripiani di perdite a loro favore.

Le partecipazioni acquisite dagli ex comuni (e ora del COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) sono state distinte in tre categorie (al 31.12.2017):

- a) società che svolgono servizi pubblici locali;
- b) società che forniscono beni e/o servizi strumentali;
- c) società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai servizi pubblici.

cat .	PROVENIENZA Ente	organismo partecipato	Codice_fisca le	SCOPO	note
b	MONCLASSICO E DIMARO	INFORMATICA TRENTINA SPA	0099032022 8	fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e reti telematiche per la P.A.	1

a	MONCLASSICO DIMARO	E TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	0208483022 9	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.	2
b	MONCLASSICO DIMARO	E TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0200238022 4	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.	3
c	MONCLASSICO DIMARO	E TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0180737022 4	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.	4
c	MONCLASSICO	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0169979022 4	produzione gestione e distribuzione energia elettrica -	5
c	MONCLASSICO DIMARO	E AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI	0185096022 8	promozione turistica locale	6
c	MONCLASSICO	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.	0012461022 1	servizi di trasporto - funivie	7

b	MONCLASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	0153355022 2	produzione di servizi ai soci - supporto organizzativo del Consiglio delle Autonomie Locali	8
b	MONCLASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	8000113022 0	il Consorzio Bim Adige di Trento non costituisce una società di cui a D.Lgs. 175/2016 (revisione partecipazioni pubbliche) ne una società partecipata di cui alla L.135/2012 (asseverazione dei debiti) , bensì un consorzio obbligatorio di funzioni costituito ai sensi dell'art. 64 Testo unico DPR n. 01/02/2005 n. 3/L.	
a	MONCLASSICO E DIMARO	Dolomiti Energia S.p.A. Dolomiti Energia Holding s.p.a.	0181263022 4 0161464022 3	Generazione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gestione dell'illuminazione pubblica Distribuzione, vendita di gas naturale Trading di energia elettrica e gas Gestione del ciclo integrale dell'acqua (approvvigionamento, distribuzione, depurazione) Igiene urbana	9 10
c	MONCLASSICO	Set Distribuzione s.p.a.	0193280022 8	distribuzione di energia elettrica	11

si evidenzia che

- la partecipazione Isa spa fin bth già detenuta in quantità simbolica al 31.12.2016 è stata ceduta il 14.4.2017
- la partecipazione Trafores Cles Malè S.p.A già detenuta dall'ex Comune di Dimaro in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni
- la partecipazione NOCE ENERGIA SERVIZI S.P.A. già detenuta dall'ex Comune di Dimaro e Monclassico in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni

- la partecipazione in Consorzio per i servizi territoriali del Noce detenuta dall'ex comune di Monclassico è in corso di liquidazione a seguito dello scioglimento disposto con deliberazione consiliare n. 24 dd 28.6.2012
- delle società elencate nessuna è controllata dal Comune, DETENENDO PERCENTUALI SIMBOLICHE DI MINORANZA
- il Comune partecipa esclusivamente in enti societari le cui forme giuridiche sono espressamente ammesse dall'art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
- l'ente fa espressa dichiarazione di ritenere i servizi e le funzioni esplicitate dalle partecipate strettamente necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali

Ciò premesso

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di DIMARO FOLGARIDA e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è confermata la proposta di mantenere le partecipazioni evidenziate in allegato A come da motivazioni espresse nel medesimo
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

— RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

RELAZIONE

Panorama delle disposizioni di legge

In epoca risalente all'anno 1990 il Consiglio di Stato ebbe a rilevare l'assoluta necessità di adeguata motivazione economica per giustificare la costituzione delle società di capitali partecipata da un ente pubblico.

La questione sollevata avanti i giudici verteva preliminarmente sulla capacità giuridica di un ente locale di costituire società di capitali e la sentenza emessa si esprime in senso positivo, affermando: *“..... la conseguente negazione, in via generale, di limitazioni alla capacità delle persone giuridiche pubbliche e la necessità che tali limiti, lungi dal derivare da argomentazioni presuntive, traggano esclusivo fondamento nel diritto positivo. Sul piano teleologico tali conclusioni vanno ribadite poi, a maggior ragione, nel caso di un ente pubblico territoriale, là dove, atteso che si tratta di ente che può prefiggersi tutti gli scopi idonei a soddisfare gli interessi della collettività, non può certamente porsi un problema di "incapacità speciale", cioè di una inidoneità in astratto al compimento di determinati atti, ma, semmai, di una concreta inettitudine dell'attività a soddisfare in maniera diretta le esigenze della collettività (Cons. Stato, sez. VI, n° 1291 del 1988 e n° 721 del 1989). Osserva, pertanto, il collegio come non possa invero più dubitarsi della possibilità, in via generale, per gli enti locali territoriali, di assumere partecipazioni azionarie e di costituire società per azioni.”* Completano la propria interpretazione i Giudici del Consiglio di Stato affermando che occorrerà: *“redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello*

svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”. In tale interpretazione si rinviengono la maggior parte degli elementi di analisi economica cui oggi fa riferimento l'articolo 5, comma 1 del Testo Unico

Panorama delle disposizioni di legge che imponevano una motivazione economica

- Legge n. 147/2013 articolo 1 comma 553:

- Art. 34 commi 20 e 21 del DL 179/2012:

- Art 13 comma 25bis DL 145/2013 convertito nella L. 9/2014

- Articolo 23 DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

- **Art. 6-bis d.lgs 165.2001** (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni),

Test di economicità: Art. 5 del D.Lgs. N.175/2016

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della:

a) convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

*b) possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, **nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;***

c) compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. [...]

Test parametrici: Art. 20 del D.Lgs. N.175/2016

[...] 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

Verifica delle condizioni ex Art. 5: Convenienza economica e sostenibilità finanziaria

➤ I crismi inerenti l'economicità e la sostenibilità finanziaria possono essere riscontrati attraverso la definizione di un piano industriale su base quinquennale finalizzato all'identificazione delle prospettive di crescita, sviluppo e sostenibilità del business in oggetto d'analisi.

➤ Il predetto piano industriale, oltre alle analisi di tipo qualitativo, costituenti parte della base informativa

propedeutica all'analisi pro-forma, dovrà prevedere un Conto Economico previsionale associato al relativo

Stato Patrimoniale e Rendiconto dei flussi di cassa per ciascun esercizio previsionale.

➤ In via conclusiva si rammenta che al fine del riconoscimento della sussistenza dei predetti requisiti di

economicità e sostenibilità finanziaria della società partecipata si dovranno verificare alternativamente

una delle due seguenti condizioni nel periodo di piano considerato:

- **Assenza di produzione di perdite economiche e persistenza di condizioni di assenza di squilibrio finanziario;**
- **Presenza di uno squilibrio finanziario recuperabile all'interno di un piano di risanamento triennale.**

Verifica delle condizioni ex Art. 5: Benchmarking (Make versus Buy)

➤ Quanto asserito dal secondo postulato del D.Lgs. 175/2016 impone la necessità di valutare la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate che sottende all'ipotesi di considerare l'aspetto alternativo della gestione diretta rispetto a quella esternalizzata del servizio affidato, facendo esplicito riferimento al concetto anglosassone di scelta alternativa fra *Make or Buy*.

➤ In termini pratici la motivazione fornita dall'Amministrazione in merito alla detenzione di una determinata partecipazione deve dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il TU d.lgs. n. 175/2016 si contraddistingue per avere introdotto alcune definizioni finalizzate a definire il

quadro normativo di riferimento. In particolare l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 pone le seguenti definizioni:

□ alla lett. m), per «**società a controllo pubblico**» intende «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo» ai sensi della precedente lett.b

□ alla lett. b), per «**controllo**» intende «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile», con la precisazione che «[i]l controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di

legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo». A tale riguardo si deve precisare

che le situazioni di controllo contemplate dall'art. 2359 del codice civile, cui rimanda il TU sono:

□ controllo interno c.d. “di diritto”: quando il socio *«dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» della società partecipata*” (art. 2359 comma 1 n. 1 del cod. civ.);

□ controllo interno c.d. “di fatto”: quando il socio, pur non detenendo la maggioranza dei voti in assemblea, invece *«dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria»* della società partecipata, ossia è in grado, con una certa stabilità di imporre la propria volontà in assemblea: si verifica in caso dell'assenteismo degli altri soci o del frazionamento della compagine sociale

Le situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. [controllo interno c.d. “di diritto” e controllo interno c.d. “di fatto”] che riconducono al controllo pubblico del TU, sono esclusivamente quelle di controllo “solitario” (o “monocratico” o “individuale”), vale a dire la situazione di dominio attuata da parte di un solo soggetto socio secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia.

□ controllo c.d. “esterno”. Non rileva il controllo di cui al comma primo, n. 3) dell'art. 2359 cod. civ. ai fini del TU. Infatti il controllo esterno si attua non dall'interno, attraverso la partecipazione al capitale sociale, ma dall'esterno, attraverso particolari vincoli contrattuali sottoscritti fra il controllante e la società controllata. Non rileva in quanto il controllo pubblico presuppone, invece, la “partecipazione” al capitale sociale, così come indicata nell'art. 1 del TU e quindi è necessario lo status di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

□ alla lett. n), per «società a partecipazione pubblica» intende «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipa te direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico»;

□ alla lett. f), per *«partecipazione»* intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»;

□ alla lett. g) per *«partecipazione indiretta »* si intende «« la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società a o altri organismi partecipati a controllo della stessa amministrazione pubblica ; »

□ Inoltre il medesimo art. 2 introduce alcune definizioni specifiche per le società in house e precisamente:

□ alla lett. o) *«società in house»*: “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”;

□ alla lett. c) *«controllo analogo»*: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

□ alla lett. d) *«controllo analogo congiunto»*: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la **Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19** ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettui in via straordinaria una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare

la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione del nuovo piano di razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria. E' opportuno chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del **31 dicembre 2017**

La situazione al 31.12.2017

Preme sottolineare sin da subito che a partire dal 1.1.2016 (data di fusione dei Comuni di Monclassico e Dimaro in COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) non è intervenuto finanziariamente a sostegno delle società partecipate e per l'esattezza non ha aderito a nuove società, non ha sottoscritto apporti di capitale e non ha effettuato ripiani di perdite a loro favore.

Le partecipazioni acquisite dagli ex comuni (e ora del COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) sono state distinte in tre categorie:

- a) società che svolgono servizi pubblici locali;**
- b) società che forniscono beni e/o servizi strumentali;**
- c) società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai servizi pubblici.**

n. cat.	PROVENIENZA Ente	organismo partecipato	Codice_fisc ale	SCOPO	note
1 b	MONCLASSICO E DIMARO	INFORMATICA TRENTINA SPA	00990320228	fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e reti telematiche per la P.A.	n. d'ordine 1
2 a	MONCLASSICO E DIMARO	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	02084830229	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.	n. d'ordine 2
3	MONCLASSICO E DIMARO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento	n. d'ordine 3

b				operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.	
	4 c	MONCLASSICO E DIMARO	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0180737022 4	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto. n. d'ordine 4
5 c	MONCLASSICO	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	01699790224	produzione gestione e distribuzione energia elettrica -	n. d'ordine 5
6 c	MONCLASSICO E DIMARO	AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI	01850960228	promozione turistica locale	n. d'ordine 6
7 c	MONCLASSICO	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.	00124610221	servizi di trasporto - funivie	n. d'ordine 7
8 b	MONCLASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	produzione di servizi ai soci - supporto organizzativo del Consiglio delle Autonomie Locali	n. d'ordine 8
9 a	MONCLASSICO E DIMARO MONCLASSICO	Gruppo Dolomiti Energia Dolomiti Energia S.p.A	0161464022 3 01932800228	Generazione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gestione dell'illuminazione pubblica Distribuzione, vendita di gas naturale Trading di energia elettrica e gas Gestione del ciclo integrale dell'acqua approvvigionamento, distribuzione, depurazione) Igiene urbana	n. d'ordine 9

c		Set Distribuzione s.p.a.		SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino. Dal 1° luglio 2005 SET Distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.
b	MONCLASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	80001130220	il Consorzio Bim Adige di Trento non costituisce una società di cui a D.Lgs. 175/2016 (revisione partecipazioni pubbliche) né una società partecipata di cui alla L.135/2012 (asseverazione dei debiti), bensì un consorzio obbligatorio di funzioni costituito ai sensi dell'art. 64 Testo unico DPR. 01/02/2005 n. 3/L.

si evidenzia che

- la partecipazione Isa spa fin btb già detenuta in quantità simbolica al 31.12.2016 è stata ceduta il 14.4.2017
- la partecipazione Trafores Cles Malè S.p.A già detenuta dall'ex Comune di Dimaro in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni
- la partecipazione NOCE ENERGIA SERVIZI S.P.A. già detenuta dall'ex Comune di Dimaro e Monclassico in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni
- la partecipazione in Consorzio per i servizi territoriali del Noce detenuta dall'ex comune di Monclassico è in corso di liquidazione a seguito dello scioglimento disposto con deliberazione consiliare n. 24 dd 28.6.2012
- delle società elencate nessuna è controllata dal Comune, DETENENDO PERCENTUALI SIMBOLICHE DI MINORANZA
- il Comune partecipa esclusivamente in enti societari le cui forme giuridiche sono espressamente ammesse dall'art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
- L'ENTE FA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RITENERE I SERVIZI E LE FUNZIONI ESPLICITE DALLE PARTECIPATE STRETTAMENTE NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI

Le schede delle partecipazioni sono allegate

1 INFORMATICA TRENTINA SPA

Informatica Trentina

SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'

Consorzio Centro servizi

1 quota € 10.000

- Descrizione

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house. Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali: nessuno

- Oneri::Gli oneri a carico del bilancio comunale riguardano i contratti di servizio di modesto importo

Elementi di valutazione

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento. (peraltro l'esiguità degli importi dei contratti permetterebbe l'affidamento a trattativa privata)

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Informatica trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte

queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la “produzione di beni e servizi strumentali” è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

Il Comune non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle di Informatica Trentina S.p.A..

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

si giudica assorbente il trend costantemente decrescente del costo del personale, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo. Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Informatica trentina S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Informatica trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Con riferimento al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i servizi non strategici o non efficacemente presidabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione in commento.

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità

<http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/91-Bilanci.aspx>

Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 Art. 46

Trentino trasporti

esercizio S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATA

INDIRETTAMENTE

MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'

Consorzio Centro servizi

1 quota € 10.000

- Descrizione

La società, a capitale interamente pubblico, è lo strumento di sistema, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 destinato a gestire per i soci Provincia e Comuni/Comunità di Valle interessati a gestire in affidamento diretto, secondo il modello in house providing, i servizi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano. L'attuazione del c.d. "controllo analogo", è consentita dalla previsione nella Convenzione per la governance della società, di apposite sedi di coinvolgimento di tutti i soci pubblici nella supervisione sulla gestione della società: l'Assemblea di coordinamento ed il Comitato di indirizzo.

Con deliberazione del Consiglio comunale il Comune di Dimaro e Monclassico ha deciso l'adesione a Trentino trasporti esercizio S.p.A., tramite acquisto a titolo gratuito dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 60 azioni della società, per una partecipazione pari a circa il 0,001%, e tramite sottoscrizione a dicembre 2009 della Convenzione di governance. I rapporti con la società sono regolati in base a un disciplinare, redatto in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio comunale contestualmente all'affidamento che prevede, tra l'altro, precisi obblighi di servizio e standard di qualità.

Nell'assemblea straordinaria del 24 maggio 2016 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale da Euro 300.000,00 ad Euro 2.300.000,00.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali: nessuno

- Oneri: Gli oneri a carico del bilancio comunale ammontano attraverso il capofila Comune di Malè al riparto del servizio nevebus, servizio di trasporto urbano turistico,

- Ritorno economico :La società non distribuisce dividendi.

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

In primo luogo preme ricordare che la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), all'art. 46, comma 1-bis dispone che la Provincia e i Comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7 della L.P. 6/2004 recante disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale. Inoltre, come sottolineato in premessa, Trentino trasporti esercizio S.p.A. è una società di sistema di cui alla L.P. 3/2006, cioè una società aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi pubblici di cui sono titolari e che sono offerti dall'oggetto sociale, e che dunque rappresenta di per sé uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale idoneo ad ovviare al fenomeno della proliferazione di organismi esterni alle Amministrazioni e a massimizzare le economie di scala grazie al bacino ampio di utenza. Le società di sistema si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e

integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Tutto ciò premesso è possibile constatare che la partecipazione in commento rispetta i vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

Nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

Ricordato il progetto riorganizzativo promosso dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2008 che di fatto ha enucleato da Trentino trasporti S.p.A. un nuovo soggetto incaricato esclusivamente della gestione del trasporto pubblico locale, appaiono evidenti le connessioni tra le attività di Trentino trasporti S.p.A. e Trentino trasporti Esercizio S.p.A.. Si rimanda altresì alla trattazione di cui al TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005, sottolineando solo che l'interesse pubblico sotteso all'attività di entrambe è ravvisabile nella gestione del servizio di trasporto.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Nei cinque anni precedenti la società non ha riportato risultati negativi.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento costi di funzionamento*)

Sul punto preme in primo luogo evidenziare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino trasporti Esercizio S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016. Per quanto concerne l'andamento del costo del personale nonché del costo del Consiglio di Amministrazione si rimanda ai dati sopra esposti. In particolare i costi del personale sono aumentati a partire dal 2014 a seguito dell'assunzione del servizio ferroviario, per alcune corse, sulla linea Trento - Bassano, in base a specifico accordo con RFI. Tale servizio è iniziato a pieno regime con 26 nuove corse il 14 dicembre 2014. In merito invece ai costi dell'organo amministrativo, si precisa che nel luglio 2014 sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti esercizio S.p.A., con una rideterminazione dei compensi che ha portato un notevole risparmio sulle due società.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Trentino trasporti Esercizio S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino trasporti S.p.A. con Trentino trasporti Esercizio S.p.A. al fine di realizzare un polo dei trasporti. Più precisamente il piano prevede, così come da ultimo confermato nella “Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016” approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 483 di data 31 marzo 2017:

1. la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino trasporti S.p.A. e contemporaneo affidamento interno della gestione dei servizi aeroportuali in capo a Trentino trasporti Esercizio S.p.A., mantenendo così il servizio in regime di *in house providing*;
2. la reinternalizzazione in Trentino trasporti S.p.A. della gestione del servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con messa in liquidazione di Trentino trasporti Esercizio S.p.A..

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento attuale della partecipazione in Trentino trasporti Esercizio S.p.A.. Si nota altresì che l'eventuale dismissione non comporterebbe alcun ritorno economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le azioni a titolo gratuito. La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

3. TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

<http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/>

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3 Art. 34

Trentino riscossioni spa

SOCIETA' PARTECIPATA

INDIRETTAMENTE

MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'

Consorzio Centro servizi

1 quota € 10.000

• Descrizione

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Il Comune ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. mediante l'acquisizione dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 202 azioni del valore nominale di 1,00 euro della società stessa, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis, della L.P. n. 3/2006. Il primo affidamento ha avuto ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie;

Il controllo analogo sulla società, come per tutte le società di sistema provinciali, è esercitato sulla base di apposita Convenzione per la governance, attraverso l'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo.

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali : nessuno

• Oneri

Gli oneri a carico del bilancio comunale ammontano alle percentuali di aggio sulla riscossione per contratti di servizio.

• Ritorno economico:

La società non distribuisce dividendi.

Per quanto concerne il caso in esame, trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ricordato che Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e notato altresì che l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, si ritiene che la partecipazione in esame possa facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Dispone infatti il primo comma dell'art. 24 della L.P. 27/2010: “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero di dipendenti e di amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

Il Comune non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle di Trentino riscossioni S.p.A..

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Nel caso in esame, si evidenzia trend costantemente decrescente del costo del Consiglio di Amministrazione, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo. preme ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione

La partecipazione inoltre è esigua. L'eventuale dismissione non comporterebbe alcun ritorno economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le azioni a titolo gratuito.

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

SOCIETA' PARTECIPATA

INDIRETTAMENTE

MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'

Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. 6,521%

CAF Interregionale dipendenti s.r.l. 1 quota

Distretto Tecnologico Trentino s.cons.a r.l. 1,77%

Car Sharing Trentino soc. cooperativa 200 quote

Azienda per il Turismo Trento – Monte Bondone –

Valle dei Laghi s.c.a r.l. 0,72%

Consorzio Centro Servizi condivisi (*) 1 quota € 10.000

• Descrizione

Nel 2008 la Provincia Autonoma di Trento ha proceduto alla riorganizzazione della società, al fine di consentire modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani nel rispetto della disciplina di settore di cui alla L.P. 16/1993 e ss.mm. e ii. e all'articolo 10 della L.P. 6/2004, comma 7 lett. d). Con deliberazione della Giunta provinciale 14.3.2008 n. 663 è stata così decisa la separazione societaria delle attività di gestione delle infrastrutture e dei beni funzionali al trasporto, mantenute in capo a Trentino trasporti S.p.A. da quelle di erogazione del servizio, che sono state conferite alla neo-costituita Trentino trasporti esercizio S.p.A.. Lo Statuto della società è stato conseguentemente modificato dall'assemblea, in conformità ai provvedimenti sopra descritti, in data 19 dicembre 2008; Scopo della società è la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;

La società è proprietaria del patrimonio funzionale allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico (autobus, treni, depositi, linea ferroviaria Trento-Malè, rimesse, sedi aziendali, infrastruttura di telecomunicazione), ne cura la gestione ed implementazione e lo mette a disposizione del gestore con contratto di affitto d'azienda, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali nessuno
- Oneri : nessuno
- Ritorno economico : La società non distribuisce dividendi.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

la strategicità della partecipazione in Trentino Trasporti S.p.A. consente di influire, sebbene in una posizione di socio di minoranza, sulle scelte relative allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico sul territorio amministrato, si ritiene che la partecipazione in esame sia *strettamente necessaria* per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ricordato altresì che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ammette espressamente la possibilità di ricorrere allo strumento societario per gestire infrastrutture e servizi e prendendo atto del Programma di riorganizzazione del polo dei trasporti ipotizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, appare possibile sostenere che attualmente tale partecipazione rispetti sia il vincolo di scopo che il vincolo di attività imposti dalla Riforma Madia.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

il progetto riorganizzativo promosso dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2008 di fatto ha enucleato da Trentino trasporti S.p.A. un nuovo soggetto incaricato esclusivamente della gestione del trasporto pubblico locale, appaiono evidenti le connessioni tra le attività di Trentino trasporti S.p.A. e Trentino trasporti Esercizio S.p.A.. Si rimanda altresì alla trattazione di cui al TEST ai

sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005, sottolineando solo che l'interesse pubblico sotteso all'attività di entrambe è ravvisabile nella gestione del servizio di trasporto.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Nei cinque anni precedenti la società non ha riportato risultati negativi.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino trasporti S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016. Nel luglio 2014 sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti esercizio S.p.A., con una rideterminazione dei compensi che ha portato un notevole risparmio sulle due società.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Trentino trasporti S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino trasporti S.p.A. con Trentino trasporti Esercizio S.p.A. al fine di realizzare un polo dei trasporti. Più precisamente il piano prevede, così come da ultimo confermato nella “Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016” approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 483 di data 31 marzo 2017 la reinternalizzazione in Trentino trasporti S.p.A. della gestione del servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con messa in liquidazione di Trentino trasporti Esercizio S.p.A..

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento attuale della partecipazione in Trentino trasporti S.p.A..

5 PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

<https://www.primieroenergia.com/>

PRIMIERO ENERGIA S.p.A. é una società costituita nel giugno dell'anno 2000 per subentrare all'Enel Produzione S.p.A nel possesso e nella gestione di alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto. Tali impianti erano originariamente di proprietà della SAVA S.p.A. ed erano passati all'Enel nel 1988 con una riserva di subentro da parte degli enti locali interessati.

Gli impianti idroelettrici attualmente in possesso e gestione da parte della società sono:
Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 140 Gwh;
Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh

Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 17 MW ed una producibilità annua di 110 Gwh;

Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 10 GWh.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali nessuno
- Oneri : nessuno
- Ritorno economico : La società distribuisce dividendi.

Dati di bilancio: <https://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo-p335>

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Alla luce dell'attività svolta dalla società, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Nei cinque anni precedenti la società non ha riportato risultati negativi.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte all'aggregazione.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento attuale della partecipazione .

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:

gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le

società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

6 AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI

<http://www.valdisole.net/>

L.P. 11 giugno 2002, n. 8

soci privati (in maggioranza operatori turistici):

quote n. 118 valore nominale: € 25584,00 – percentuale 6,4%

• Descrizione

La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale della valle di Sole come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s.m. e i. tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione della successiva commercializzazione;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini
- Rappresentanti del Comune negli organi sociali fantelli consigliere
- Oneri

Convenzioni per la gestione degli uffici periferici

• Ritorno economico:

Non è possibile quantificare un ritorno economico diretto in quanto lo scopo non è lucrativo.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

per le Aziende per il Turismo (A.P.T.), l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) e quindi, si è optato per il mantenimento della partecipazione del Comune anche considerando che il mantenimento di tale partecipazione può essere autorizzato a prescindere dalla valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007, che peraltro è possibile asserire sussistano sia considerando che la partecipazione in A.P.T. consente di concorrere alla realizzazione di alcune finalità previste dallo Statuto del Comune, quali lo sviluppo economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali, sia prendendo atto del fatto che l'attività di promozione turistica e culturale svolta dall'azienda comporta importanti ricadute sul tessuto economico del Comune. Ora, l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiamato dalla legge

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Come si evince dai dati sintetici sopra riportati, la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione

7 FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

<http://www.ski.it/IT/assemblea-dei-soci-2016/>

<http://www.ski.it/IT/companyprofile-la-societa/>

La società possiede partecipazioni societarie in: FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.a. 18,68% PEJO FUNIVIE S.p.a. 21,53% GRAFFER SEGGIOVIE S.r.l. in liquidazione 20,39% TRENTO FUNIVIE S.p.a. 17,49% AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEJO E RABBI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 7,18% COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO C.I.S. S.p.a. IN SIGLA CIS SPA 0,71% AEREOTERMINAL VENEZIA S.p.a. in liquidazione 48,45%

Costituita il 28 maggio 1968 con l'originaria denominazione sociale "Funivie Folgarida Val di Sole S.p.A.", la società ha dato corso sin dai primi anni settanta ad un'intesa attività volta alla realizzazione di impianti di risalita ed allo sviluppo del demanio sciistico nella località di Folgarida. Alla fine degli anni ottanta, a seguito della fusione per incorporazione della società "gemella" – che aveva nel frattempo realizzato i primi impianti di risalita nella vicina località di Marilleva – la società mutò la propria denominazione sociale nell'attuale "Funivie Folgarida Marilleva S.p.A."

In questi oltre quarant'anni di vita, Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. – che oggi svolge la sua attività in Val di Sole ed in particolare nell'area turistico-sciistica dei Comuni di Dimaro, Commezzadura, Mezzana e Pinzolo – ha profuso non pochi sforzi imprenditoriali nel sostegno delle infrastrutture degli impianti di risalita contribuendo a sviluppare non solo l'attività sciistica dell'intera regione, ma anche il benessere economico dell'intera valle. Le moderne tecnologie da un lato e la crescita in termini economici di tutto il comparto turistico dall'altro, hanno infatti consentito nel tempo, pur nel rispetto della tutela dell'ambiente e del territorio, la messa in funzione di numerosi impianti di risalita. Una volta sviluppata la propria area sciistica, Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. non ha trascurato neppure la crescita per linee esterne acquisendo importanti partecipazioni nelle vicine società di gestione degli impianti a fune di Madonna di Campiglio, di Pejo e del Bondone, sviluppando in tal modo un intenso interscambio di clienti con le rispettive stazioni turistiche.

Superata brillantemente la fase critica che ha costretto la società a ricorrere nel corso del 2009 alla procedura di concordato a seguito della grave crisi finanziaria che si era trovata ad affrontare per effetto del fallimento della partecipata Aeroterminale Venezia S.p.a. in liquidazione, la società sta oggi perseguendo una strategia volta alla differenziazione del turismo ed in particolare orientata a

garantire un servizio differenziato, con un occhio attento alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei giovani, promuovendo pertanto nuove iniziative commerciali, il tutto non senza dimenticare l'innovazione tecnologica ed il miglioramento degli impianti di risalita e delle piste esistenti.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali :no -----

- Oneri: non ci sono oneri a carico del bilancio esclusi gli oneri quale corrispettivo per la promozione e l'incentivazione della pratica dello sci attraverso la riduzione del costo dell'abbonamento stagionale per i bambini, i ragazzi e le famiglie residenti sul territorio comunale

- Ritorno economico: La società non ha distribuito dividendi negli ultimi anni.

Elementi di valutazione

Dati di bilancio: <http://www.ski.it/IT/companyprofile-area-soci/>

Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.) 2012: Zero euro 2013: Zero euro 2014: Zero euro

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

l'attività svolta dalla società è fatta rientrare tra i servizi pubblici, sulla base del dato normativo (la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 “*Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci*” attribuisce infatti la natura di servizi pubblici a tali attività e la partecipazione conseguentemente è stata mantenuta. Inoltre ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità.

Si ricorda inoltre che la stessa Corte dei Conti ritiene che, al di là della “copertura” normativa, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata, la strategicità della compartecipazione, benché assolutamente minoritaria, va vista nell'ottica di un rilancio economico e turistico di Folgarida e Dimaro, ed anche della Val di Sole.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

Il numero dei dipendenti è maggiore rispetto a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

Il Comune non partecipa in società controllate o enti strumentali di diritto pubblico o privato che svolgono attività analoghe o similari

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore al limite imposto dal legislatore.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

a mente del dato letterale della normativa richiamata, il criterio in esame non si applica alle società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Nel caso in esame non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere a forme di aggregazione con altre società detenute.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Si propone il mantenimento della partecipazione in commento soprattutto alla luce del criterio di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della Legge di 190/2014, essendo essa ancora strategica nell'ottica di un rilancio economico e turistico del territorio. La valutazione circa i risultati di gestione, infatti, va effettuata non limitandosi alla mera lettura del bilancio ma avendo riguardo anche alle ricadute positive sull'economia del territorio che questo tipo di attività può produrre. Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

8 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

<http://www.comunitrentini.it/>

Analisi della partecipazione

I soci del Consorzio dei Comuni Trentini sono 197, tra Comuni e Comunità di Valle.

- Descrizione

Si tratta della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M). = 0,51%

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali

Il Comune è rappresentato dal Sindaco.

- Oneri: Gli oneri a carico del bilancio comunale sono: la quota associativa, corsi di aggiornamento e formazione.

- Ritorno economico

La società non ha scopo lucrativo bensì quello di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:

- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente
- attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti
- promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori
- rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali
- esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci
- promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.

Elementi di valutazione

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati, si ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe o simili)
La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (fatturato)
nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (risultati negativi)
la società in esame non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di contenimento dei costi di funzionamento)

Vedasi sul punto la sentenza Consiglio di Stato Ad. Plen. n.17/2011.

Precisazione così introdotta dal Decreto Correttivo del T.U. In materia di società a partecipazione pubblica - Atto del Governo n.404

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione in esame.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

GRUPPO DOLOMITI ENERGIA

9 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

Set Distribuzione s.p.a.

www.gruppodolomitienergia.it/

<http://www.set.tn.it>

<https://www.dolomitienergia.it/>

Dolomiti Energia S.p.A.

Dolomiti Energia è la società commerciale del Gruppo Dolomiti Energia

Il **Gruppo Dolomiti Energia** opera principalmente in Trentino e attraverso le società controllate copre oltre 85% del mercato elettrico provinciale e più dell' 80% di quello del gas. Il Gruppo Dolomiti Energia si presenta come un Gruppo multiutility, attivo nei principali business relativi a prodotti energetici, nell'ambito del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali, di illuminazione pubblica e di laboratorio, direttamente e attraverso società controllate e partecipate.

<https://www.dolomitienergia.it/content/dati-sintetici-e-di-bilancio>

SOCI: Dolomiti Energia Holding SpA 83,875% STET SpA (Società Territoriale Est Trenti-

no) 6,446% AGS Riva SpA (Alto Garda Servizi) 4,545% AIR SpA (Azienda Intercomunale Rotalia-

na) 3,713% Comune Cles 0,455% Comune Avio 0,327% Comune Ossana 0,228% Co-

mune Vermiglio 0,200% Comune di Fai della Paganella 0,129% comune di dimaro
folgarida 0,084%

Dati bilancio: <https://www.dolomitienergia.it/content/dati-sintetici-e-di-bilancio>

Set Distribuzione s.p.a.

<http://www.set.tn.it>

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2000, n. 3 Art. 18

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione. Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. Il servizio viene fornito tenendo conto delle esigenze della Clientela, con l'obiettivo di mantenere costante la qualità, l'efficienza e la continuità dell'erogazione, in riferimento sia alla normativa vigente che alle problematiche ambientali e di impatto che questo ha sul territorio.

capitale sociale Euro 112.241.777,00

soci

Dolomiti Energia Holding SpA 74,52% Provincia Autonoma di Trento 15,07% Comune di Cles 3,12% AGS SpA (Alto Garda Servizi) 2,14% STET SpA (Società Territoriale Estrentina) 2,01% AIR SpA (Azienda Intercomunale Rotaliana) 1,27% Comune di Fai della Paganella 0,63%

Comune	di	Dimaro	Folgarida	0,48%
---------------	-----------	---------------	------------------	--------------

Comune di Varena 0,20% CEDIS Scarl (Consorzio Elettrico di Storo) 0,14% CEIS Scarl (Consorzio Elettrico Industriale di Stenico) 0,13% CE di Pozza di Fassa Scarl (Consorzio Elettrico) 0,09% ASM di Tione (Azienda Servizi Municipalizzati) 0,07% ACSM del Primiero (Azienda Consortile Servizi Municipalizzati) 0,06% Consorzio dei Comuni Trentini 0,05%

Dati di bilancio: <http://www.set.tn.it/content/dati-di-bilancio>

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori *energy* (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica, teleriscaldamento,) e *non-energy* (servizio idrico e rifiuti).

Capitale sociale al 31/12/2016

valore nominale € 9.938.990,00

Azioni possedute Comune di Dimaro Folgarida 10.125 valore 10.125,00 0,00246%

Valore nominale azione: Euro 1,00

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali: nessuno

CdA: <http://gruppodolomitienergia.it/content/consiglio-di-amministrazione>

Il Regolamento Europeo (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, ha introdotto l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emanati dall'International Accounting Standards Board ("IASB"), e adottati dall'Unione Europea ("UE IFRS" oppure "Principi Contabili Internazionali") per la redazione dei bilanci delle società aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità

Europea. A seguito del suddetto Regolamento Europeo, il 28 febbraio 2005 è stato emesso il Decreto Legislativo n. 38, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, con il quale è stata disciplinata, tra l'altro, la facoltà, per le società non quotate, di adottare i Principi Contabili Internazionali per la redazione del loro bilancio d'esercizio. La Società ha deciso di avvalersi di detta opzione per la predisposizione del proprio bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, identificando quale data di transizione agli IFRS il 1° gennaio 2015 (la "Data di Transizione"). Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità agli UE IFRS in vigore alla data di approvazione dello stesso. Si precisa che per UE IFRS si intendono tutti gli "International Financial Reporting Standards", tutti gli "International Accounting Standards" (IAS), tutte le interpretazioni dell'"International Reporting Interpretations Committee" (IFRIC), precedentemente denominate "Standing Interpretations Committee" (SIC) che, alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio, siano state oggetto di omologazione da parte dell'Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.

- Oneri: nessuno
- Ritorno economico nessuno

Elementi di valutazione

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Alla luce dell'attività svolta dalla società, attraverso le sue partecipate, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione.

Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività". Entrando nel merito, va considerato anzitutto che il ricorso a società partecipate è fisiologico per aziende che agiscono sul mercato e che, dal punto di vista del Comune azionista, si può ammettere una partecipazione indiretta nel caso in cui la controllata di secondo livello ha un forte legame gestionale con la partecipata diretta, come avviene, prevalentemente, in questo caso.

Inoltre va evidenziato che, all'interno del Gruppo, la separazione dei rami d'azienda e della relativa contabilità per i vari settori è stata realizzata in gran parte adempiendo a prescrizioni normative, ad esempio in materia di energia (unbundling) e comunque, al di là di specifici obblighi di legge, risponde a logiche di carattere organizzativo e di maggiore trasparenza, grazie all'evidenza separata dei costi ed oneri delle diverse attività.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*limiti di fatturato*)

Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite imposto dal legislatore.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultato negativo*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. “riforma istituzionale” di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Quindi, non si può prescindere dall'individuazione degli ATO per definire le strategie di aggregazione tra gestori. Nello specifico, l'ATO per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale, mentre per il servizio idrico ed il servizio di raccolta e trasporto rifiuti (escluso lo smaltimento e la gestione delle discariche) gli ambiti devono ancora essere individuati. Si segnala infine che è in corso la riorganizzazione sia del servizio idrico sia del servizio di igiene urbana al fine di adeguare gli affidamenti in essere all'ordinamento interno e comunitario. Il progetto è condiviso con il Comune di Rovereto e, partendo dallo scorporo dei relativi rami d'azienda da Dolomiti Energia Holding S.p.A., prevede la costituzione di una nuova società strutturata secondo il modello dell'in house providing ed aperta all'adesione di tutti i Comuni trentini interessati all'affidamento diretto.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE, AZIONI GIA' INTRAPRESE ED AZIONI PREVISTE:

Per quanto sopra esposto, si propende per il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE, AZIONI GIA' INTRAPRESE ED AZIONI PREVISTE:

Per quanto sopra esposto, si propone il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.- SET SPA – DOLOMITI ENERGIA SPA

La seduta chiude alle 18.25

Il sindaco

il segretario comunale